

ACCORDO QUADRO

tra

Associazione Bancaria Italiana, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, (di seguito, “**ABI**”);

Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, (di seguito, “**ANCI**”);

e

Unione Province d'Italia, con sede in Roma, Piazza Cardelli 4, (di seguito, “**UPI**”)

di seguito definite come “**le Parti**”

PREMESSO CHE:

- (A) a seguito delle difficoltà determinate dalla crisi pandemica da Covid-19, le Parti hanno sottoscritto il 6 aprile 2020 un Accordo, aperto all'adesione delle banche, per la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza nell'anno 2020, erogati in favore degli Enti Locali;
- (B) il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto all'art. 3-ter, commi 2 e 3, alcune misure a favore degli Enti Locali per far fronte alle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici. In particolare, l'art. 3-ter, comma 2, dispone che, in considerazione delle predette difficoltà, nell'anno 2023, “[...] gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione”. Il successivo comma 3 stabilisce che “[...] in caso di adesione ad accordi promossi dall'ABI e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste”. Inoltre, le sospensioni di cui al predetto comma 3 “[...] non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento”;
- (C) occorre continuare a sostenere gli Enti Locali nella nuova emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, promuovendo con un nuovo Accordo la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui ancora in scadenza nel 2023 dalla data di firma dello stesso. La misura può essere di supporto anche a quegli Enti Locali che, oltre a dover affrontare l'aumento dei costi energetici, si trovano anche a dover fronteggiare le difficoltà generate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Con il presente Accordo si definiscono le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti potranno procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza dalla data di stipula del presente Accordo al 31 dicembre 2023 (incluso), erogati in favore degli Enti Locali (di seguito, la "Sospensione").

Articolo 2 (Enti beneficiari)

1. Possono richiedere la Sospensione gli Enti Locali, così come definiti dalla normativa di riferimento (art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL).

2. Gli Enti Locali, al momento di presentazione della domanda, non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

3. Non possono accedere alla sospensione gli Enti Locali morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del TUEL approvato al momento della presentazione della domanda.

Articolo 3 (Finanziamenti oggetto di Sospensione)

1. I finanziamenti oggetto di Sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:

- (i) stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
- (ii) intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
- (iii) il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
- (iv) non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
- (v) devono essere in corso di ammortamento;
- (vi) non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

Articolo 4 (Condizioni e modalità di Sospensione)

1. La Sospensione ha per oggetto il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza dalla data di stipula del presente Accordo al 31 dicembre 2023 (incluso).

2. Il periodo di Sospensione è di 6 mesi.

3. Al termine del periodo di Sospensione, la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 6 mesi. La scadenza del mutuo a seguito della Sospensione non può comunque superare i 30 anni.

4. La delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione.

5. Gli interessi maturati nel periodo di Sospensione sono corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.

6. Il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di Sospensione è quello originariamente previsto nel contratto.

7. Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire, nella propria autonomia, condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo (tra queste, la possibilità di accogliere richieste di Sospensioni di Enti Locali che abbiano in corso una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL), fermi restando i limiti previsti dal quadro normativo-regolamentare di riferimento.

8. Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

Articolo 5 (Presentazione delle domande e atto integrativo)

1. Le domande di Sospensione, corredate dai necessari provvedimenti deliberativi dell'Ente, devono pervenire alle banche aderenti entro il 30 settembre 2023, utilizzando l'eventuale modulo predisposto dalle singole banche.

2. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle stesse. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla valutazione positiva della stessa da parte della singola banca. Si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di risposta.

3. L'atto integrativo al contratto di finanziamento originario può essere perfezionato anche con scambio di corrispondenza via PEC firmato digitalmente.

Articolo 6 (Ulteriori condizioni di realizzazione della Sospensione)

1. Ai fini della realizzazione della Sospensione, le banche aderenti non applicheranno commissioni. Resta fermo che gli oneri relativi agli atti connessi all'operazione di Sospensione sono a carico degli Enti beneficiari richiedenti.

Articolo 7 (Modalità di adesione)

1. Per aderire al presente Accordo, le banche devono inviare all'ABI una e-mail all'indirizzo abi@pec.abi.it e si impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data di adesione.

2. L'ABI provvederà a pubblicare tempestivamente, e a tenere aggiornato, sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti.

3. L'ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto il presente Accordo alle banche, anche coinvolgendo le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.

Articolo 8 (Tutela dei dati personali)

1. Ai fini del presente Accordo le Parti si inquadrano come Titolari Autonomi del trattamento a norma del Regolamento Ue 679/2016 cd. GDPR e della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e protezione dei dati e più nello specifico del D.Lgs. 101/2018 che integra e modifica il D.Lgs 196/2003 cd. Codice Privacy.

2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018 e del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

3. I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento dell'Accordo in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

4. Sarà onere delle Parti garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

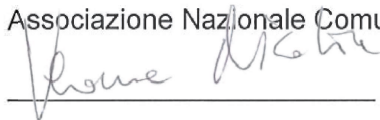
5. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte del presente Accordo è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Roma, 27 luglio 2023

Associazione Bancaria Italiana



Associazione Nazionale Comuni Italiani



Unione Province d'Italia

